

Ancora new entries nella lista “nera” dei paradisi fiscali

19 Marzo 2020

Ranieri Razzante

Abstract

Sono state aggiunte altre quattro piazze *offshore* alla *black list* europea.

Indice:

1. I “nuovi” paradisi fiscali

2. Paradisi fiscali e paradisi bancari

1. I “nuovi” paradisi fiscali

Sono quattro i Paesi o Territori aggiunti all’elenco dell’UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative: Isole Cayman, Palau, Panama e Seychelles. Questi “Stati” non si sono infatti adeguati, nei termini stabiliti, alle regole di trasparenza concordate, né hanno avviato un dialogo istituzionale che potesse portare a tale obiettivo. **In particolare, le Isole Cayman, a parere dei ministri Ecofin, non dispongono di misure adeguate in materia di sostanza economica nel settore dei veicoli di investimento collettivo**. Palau non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, né ha firmato e ratificato la Convenzione multilaterale dell'OCSE sull'assistenza amministrativa reciproca, come da ultimo modificata.

Panama non ha un punteggio almeno "ampiamente conforme" da parte del *Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (OCSE)*, né ha ancora risolto questo problema. Infine, le Seychelles hanno regimi fiscali preferenziali dannosi e non hanno ancora definito la questione. Questi quattro si uniscono agli altri otto ancora presenti in lista (Samoa americane, Figi, Guam, Samoa, Oman, Trinidad e Tobago, Vanuatu e Isole Vergini americane).

L’inserimento nell’elenco, comunque, non ha conseguenze sanzionatorie, ma solo reputazionali. L’introduzione o meno nella *black list* è frutto di un processo approfondito di valutazione, monitoraggio e dialogo con circa 70 giurisdizioni di Paesi terzi. Bisogna comunque dare conto che, da quando è stato avviato questo esercizio, 49 paesi hanno attuato le riforme fiscali necessarie per conformarsi ai criteri dell’UE, uscendo quindi dalla lista.

2. Paradisi fiscali e paradisi bancari



Si attribuisce l’etichetta di “paradisi fiscali” a quei Paesi che adottano un regime fiscale particolarmente favorevole. Questa situazione, oltre a produrre evidentemente un’alterazione della concorrenza, delinea il cosiddetto. fenomeno del “*profit shifting*”, per il quale le aziende traggono vantaggi economici per via del differente trattamento fiscale.

Esistono, poi, i cosiddetti “paradisi bancari”, ovvero quegli Stati che garantiscono, mediante gli istituti di credito, l’anonimato sul profilo finanziario dei clienti. Si noti che queste due tipologie, nella prassi, si combinano e coesistono all’interno di uno stesso ordinamento. Si parla a tal riguardo di “paradisi finanziari”, una categoria più ampia che offre più opportunità di eludere il fisco senza essere scoperti. E ciò, lo si comprende, rappresenta un’opportunità per le organizzazioni criminali di far fruttare i propri investimenti in maniera più schermata.

TAG: *paradiso fiscale, Unione Europea, Fisco*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.